

**Accordo sull'attività di collaborazione dell'Area della Dirigenza P.T.A  
all'attività a pagamento dei dirigenti sanitari in libera professione**

Il giorno 10 dicembre 2020 presso la sede dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, Via Don Tosatto n. 147, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica e le OO.S.S. dell'area della Dirigenza P.T.A.

Premesso che:

- L'art. 14 della Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana che modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 3 Serenissima" e incorpora le sopresse ULSS n. 13 Mirano - Dolo e ULSS n. 14 Chioggia;
- Che le ex Aziende ora unificate avevano diversamente disciplinato la definizione della *retribuzione/incentivazione delle prestazioni aggiuntive da rendersi "fuori orario di servizio"* della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (P.T.A.), rendendosi pertanto necessaria una uniformità;
- Che per il personale del comparto in data 28.3.2018 è stato siglato l'accordo sulla valorizzazione economica che ha provveduto ad uniformare, a decorrere dall'1.4.2018, le tariffe economiche applicate in Azienda;
- Che per lo stesso motivo necessita definire gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale dei ruoli non sanitari che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramurarie (art. 57, comma 3, del CCNL 8.6.2000) mediante l'utilizzo del fondo di risultato destinato al personale;
- Che con deliberazione n. 2165 del 20.11.2018 è stato approvato il regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria e altre attività a pagamento con l'istituzione di un fondo di risultato destinato al personale;

Tutto ciò premesso, le parti approvano l'allegato regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per l'Azienda

per le OO.SS.

CGIL FP..... *Mario Basso*  
CISL FP..... *Stefano Storti*  
UIL FPL.....  
FEDIRETS..... *Samuele*

**Regolamento attività di collaborazione dell'Area della Dirigenza P.T.A  
all'attività a pagamento dei dirigenti sanitari in libera professione**

Indice

<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – DECORRENZA .....	3
ART. 2 – COMPENSI.....	3
ART. 3 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE .....	3
<b>TITOLO I – ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE.....</b>	<b>4</b>
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE.....	4
ART. 5 – DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE.....	5
<b>TITOLO II – NORME FINALI.....</b>	<b>6</b>
ART. 6 – VALIDITÀ.....	6

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*

## Disposizioni generali

### Art. 1 – Decorrenza

1. Il presente regolamento ha decorrenza dall'1.1.2019.
2. Eventuali regolamenti o ordini di servizio in materia precedenti e disciplinanti il presente istituto cessano di produrre i propri effetti.
3. Per gli effetti prodotti fino al 31.12.2018 e relativi alle tre ex Ulss, si rinvia all'allegato n.1) del presente accordo, di cui forma parte integrante;

### Art. 2 – Compensi

1. Una quota dell'intero ammontare del fondo di collaborazione deve essere destinata a compensare il personale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica che con la propria attività rende possibile l'organizzazione della libera professione intramuraria (si rinvia all'art.4);
2. Il valore economico orario, per l'attività di collaborazione della dirigenza PTA, non deve essere superiore a quello contrattualmente stabilito come remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti sanitari a favore e su richiesta dell'Azienda, pari a euro 60,00/h;
3. Le misure dei compensi dovranno essere garantite anche per le prestazioni libero professionali rese su richieste di terzi all'Azienda. Per specifiche situazioni le misure predette potranno essere rivedute previo accordo con le parti sociali.

### Art. 3 – Condizioni per l'accesso all'attività di collaborazione

1. L'attività di collaborazione di cui al presente documento riguarda i dirigenti dell'area professionale, tecnica ed amministrativa dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;
2. La durata media dell'orario di servizio del dipendente non può superare in ogni caso le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali medie su 6 mesi comprensive dell'orario ordinario, dell'orario straordinario e dell'orario richiesto per attività di collaborazione alla libera professione.
3. Poiché per ragioni tecnico - organizzative l'attività di collaborazione prestata dai Dirigenti P.T.A. non può essere distinta da quella istituzionale, le ore destinate da ciascun dirigente per l'attività in parola dovranno trovare evidenza nelle maggiori ore di lavoro prestato rispetto a quelle stabilite per l'attività istituzionale riscontrabili dal foglio timbrature mensile e autocertificate da ciascun dirigente.



## Titolo I – Attività di collaborazione

Trattasi dell'attività normata dall'art.30, co.2, del regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria (Del. n.2165/20.11.2018), nel quale si evidenzia che la collaborazione si esplica nei compiti di organizzazione e di gestione amministrativa e controllo dell'attività in libera professione esercitata dai Dirigenti Sanitari.

### Art. 4 – Individuazione delle risorse

Il personale di collaborazione viene compensato utilizzando una quota delle risorse complessive trattenute dall'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione, per le prestazioni in regime ambulatoriale ed in regime di ricovero, nonché da una quota per le prestazioni rese a richiesta di terzi, in base ad apposita convenzione secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale.

1. L'apposito fondo di collaborazione è alimentato da:
  - a) una quota pari al 50% delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni libero professionali intramurarie eseguite, individualmente o in équipe, su scelta diretta o richiesta da parte dell'utente;
  - b) una quota pari al 50% delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni libero professionali intramurarie eseguite, individualmente o in équipe, in base ad apposita convenzione con altre aziende o enti del SSN, strutture sanitarie private non accreditate, istituzioni pubbliche non sanitarie - compreso INAIL -, istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro e soggetti privati;
  - c) una quota delle risorse complessive destinate all'Azienda per la remunerazione dei costi generali di organizzazione relativi a prestazioni rese pagamento a terzi, determinata di volta in volta e comunque non inferiore all'1% delle risorse stesse;
2. Si definisce che gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale, che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria, **sia pari al 5% del Fondo complessivo di collaborazione**, determinato come precisato al precedente punto 1;
3. L'Ufficio Libera Professione annualmente, e comunque entro il mese di marzo, quantifica le risorse complessive destinate all'attività di collaborazione, sulla base delle quali poter scorporare la quota suindicata da destinare al personale della dirigenza PTA;
4. Le risorse così individuate, al netto dagli oneri riflessi, vengono assegnate secondo le modalità richiamate al successivo art. 5 commi 3 e 4.
5. L'attività di collaborazione deve intendersi rinnovata di anno in anno fino a successivo nuovo accordo o modificata fra le parti.

6. Per quanto riguarda le quote non liquidate degli anni precedenti si rinvia all'allegato n.1 del presente accordo.

#### Art. 5 – Destinatari dell'attività di collaborazione

La Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale che, nell'ambito del proprio lavoro, svolge compiti direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio della libera professione intramuraria è tenuta a dare la propria collaborazione per il buon andamento della relativa attività (art.30 regolamento lpi delibera n.2165 del 20.11.2018)

Ai fini della attribuzione dei compensi, per le attività riferibili alle prestazioni in libera professione si considera personale di collaborazione quello che, senza partecipare alla esecuzione della prestazione, di fatto è impegnato, direttamente o indirettamente, per assicurare lo svolgimento delle attività del personale dirigente.

1. I dirigenti delle UU.OO. Amministrative interessati ai compensi di collaborazione della libera professione sono quelli stabilmente impegnati per compiti di organizzazione come previsto dall'atto aziendale, delibera n. 66 del 12.1.2018 a garantire, con la loro attività, il regolare svolgimento dell'attività in libera professione dei Dirigenti Sanitari; al successivo punto 3 del presente articolo sono riportate le UU.OO. coinvolte;
2. Restano comunque esclusi dall'attribuzione:  
i dipendenti che nell'anno non siano individuati tra i dirigenti interessati all'attività di collaborazione ovvero che abbiano percepito compensi incentivanti ad altro titolo (commissioni invalidi, sperimentazione farmaci);
3. Le strutture individuate per l'attività di collaborazione alla libera professione ed il loro coinvolgimento - in valore percentuale - necessario per garantire il corretto svolgimento della suddetta attività, a cui corrisponde un numero di ore dedicate dai Dirigenti delle UU.OO all'attività in questione variabile in funzione dell'importo destinato di anno in anno alle UU.OO stesse, sono le seguenti:

Struttura	%	Note
Direzione Amm.va di Ospedale	25	Vedi all.to atto aziendale delibera n.66 del 12.1.2018
Gestione Risorse Umane	20	Vedi all.to atto aziendale delibera n.66 del 12.1.2018
Sistemi Informativi	12,5	Vedi all.to atto aziendale delibera n.66 del 12.1.2018
Controllo di Gestione	12,5	Vedi all.to atto aziendale delibera n.66 del 12.1.2018
Contabilità e Bilancio	12,5	Ciclo attivo pag. 71 e 73 atto aziendale
Direzione Amm.va Territoriale	12,5	Liquidazione lpi medici SAI
Servizi Tecnici e Patrimoniali, Provveditorato Economato e Logistica, Affari Generali	5	Attività riferibile alla LP in via indiretta


4. Sarà cura di ciascun Direttore di UOC destinare le ore a disposizione tra i Dirigenti eventualmente incardinati presso la UOC di cui è responsabile, purché gli stessi, con la loro attività, contribuiscano ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività in libera professione dei Dirigenti Sanitari. Nulla è dovuto

per i dirigenti che non abbiano accantonato, nell'arco dell'anno, almeno 120 ore eccedenti il normale orario di servizio. L'eventuale importo non distribuito per il mancato raggiungimento, da parte di qualche dirigente, del numero delle ore eccedenti sopraindicato, verrà ridistribuito tra il rimanente personale dirigente della medesima Unità Operativa.

## **Titolo II – NORME FINALI**

### **Art. 6 – Validità**

Il presente regolamento ha decorrenza dall'anno 2019 e resterà valido fino ad un eventuale successivo nuovo accordo.



*f*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*